



MANUALE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

TITOLO DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
MANUALE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	Ufficio contenzioso comunitario e affari legali

	DATA DETERMINA	NUMERO DETERMINA
	30/06/2008	n. 123
	02/03/2009	n. 42
	04/03/2016	n. 45
	23/11/2016	n. 218

SOMMARIO

FONTI NORMATIVE	1
1. CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	5
1.1 Aree Coinvolte	6
2. CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI	7
3. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ'	9
3.1 Definizione di scheda di credito e di scheda di irregolarità	9
3.2 Definizione di primo verbale amministrativo e Relazione di controllo	9
3.3 Analisi del verbale di contestazione e deliberazione.....	10
3.4 Concetto di frode.....	11
3.5 Trattazione accertamento irregolarità	12
3.6 Accertamento irregolarità sviluppo rurale	12
3.7 Accertamento irregolarità domanda unica	12
4. PROCEDURA DI GESTIONE DEI CREDITI NON DETERMINATI DA IRREGOLARITÀ	13
4.1 Definizione dei crediti non determinati da irregolarità.....	13
4.2 Sanzioni pluriennali	14
4.3 Errori amministrativi.....	14
5. ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL CREDITO E NOTIFICA	15
5.1 Provvedimento amministrativo o giurisdizionale.....	15
5.2 Compatibilità procedimento amministrativo e giudiziario.....	15
5.3 Comunicazione avvio procedimento	16
5.4 Riesame atto di decadenza.....	17
5.5 Provvedimento definitivo di decadenza.....	17
5.6 Ricorsi in caso di revoca/richiesta restituzione di finanziamenti pubblici	18
5.7 Monitoraggio	18
6. CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA	19
7. MODALITÀ' PER IL RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	20
7.1 Restituzione diretta	20
7.2 Compensazione	20
7.3 Recupero delle garanzie prestate.....	21
7.4 Privilegio dei crediti dell'organismo pagatore.....	21
7.5 Impignorabilità delle somme la cui erogazione sia affidata all'organismo pagatore.....	21
7.6 Compensazione di crediti derivanti da indebite percezioni di aiuti di stato	21
7.7 Casi di irrecuperabilità	22

7.8	Chiusura del caso	23
7.9	Controllo delle posizioni debitorie aperte.....	23
7.10	Recupero coattivo e rateizzazione	23
8.	RECUPERO COATTIVO E PROCEDURA PER LA RATEIZZAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	23
8.1	Priorità dei recuperi.....	23
8.2	Lettera di diffida ad adempiere	24
8.3	Ulteriore contatto con il beneficiario o con il CAA.....	24
8.4	Garanzia fideiussoria	24
8.5	Procedura per la rateizzazione del debito - senza garanzia fideiussoria.....	24
8.6	Procedura per la rateizzazione del debito - con garanzia fideiussoria.....	25
8.7	Recupero coattivo	26
8.8	Criterio per la selezione delle posizioni debitorie su cui applicare il recupero coattivo.....	26
9.	INTERESSI.....	27
9.1	Riscossione degli interessi	27
9.2	Calcolo degli interessi	27
	TABELLA RIASSUNTIVA DEI TASSI DA CALCOLARE.....	28
	DATI DA INSERIRE	28
10.	SOSPENSIONI	29
10.1	Accantonamenti	29
11.	SANZIONI AMMINISTRATIVE	30
11.1	Procedura	30
11.2	Il verbale di contestazione a seguito di controllo Arpea – verbale di contestazione.....	30
12.	ALTRI ORGANISMI PAGATORI.....	33
12.1	Compensazione contributi previdenziali Inps	33
12.2	Gestione delle garanzie inter op	34

FONTI NORMATIVE

Fonti normative comunitarie

-Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e s. m. e i.;

-Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

-Regolamento (CE) n°1233/07 della Commissione del 22 ottobre 2007 che modifica il regolamento(CE) n°885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n.1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti FEAGA e del FEASR;

-Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;

-Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

-Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

-Reg. CEE n. 2220 del 22 luglio 1985 “Regolamento della Commissione recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli” e s. m. e i.;

-Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e s. m. e i.;

-Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

-Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

-Regolamento (CE) n. 484/2009 della Commissione del 9 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- Regolamento Di Esecuzione (Ue) N. 937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012 che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. L 347 del 20 dicembre 2013.

-Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013;

- Regolamento Di Esecuzione (UE) N. 908/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento Di Esecuzione (UE) N. 335/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Linea direttrice n. 5 sulla presentazione alla Commissione degli allegati II e III del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 per l'esercizio n – Ref. Ares(2015)3846557 – 17/9/2015;

-Regolamento (CE) n. 1971 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;

Fonti normative nazionali

-D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – art. 33 – disposizioni per gli organismi pagatori;

-Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

-Legge n. 231 dell'11 novembre 2005 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari"

-Circolare 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Europee recante “modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del

bilancio comunitario

-D. Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della L. n. 59/1997”;

-D.M. MIPAAF n. 1003 del 25 gennaio 2008 riconosce ARPEA quale Organismo Pagatore per la

Regione Piemonte per l’erogazione degli aiuti, premi e contributi comunitari a carico dei fondi FEAGA e FEASR

-Circolare AGEA ACIU.2006.186 “Applicazione dell’art. 33 del D. Lgs. n. 228/01”;

-Circolare AGEA ACIU.2006.850 “Recupero crediti”;

-Circolare AGEA ACIU.2007.150 “Recupero crediti”;

-Circolare AGEA ACIU.2007.280 “Recupero crediti per irregolarità e Registro dei debitori.”

-Circolare AGEA ACIU.2007.993 “Compensazione contributi previdenziali INPS”

-Circolare AGEA ACIU.2007.1039 “Chiarimenti allegato III Reg. 885/06”

-Circolare AGEA ACIU.2007.1082 “Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi”

- Circolare AGEA ACIU.2008.951 “Documento di lavoro D-32284-2007-Rev.1 FEAGA. Contabilizzazione dei recuperi. Irregolarità, errori amministrativi (negligenza) e condizionalità. Riunione tecnica di coordinamento in data 16 aprile 2008.”

- Circolare AGEA ACIU.2008.1158 “Linea direttrice n. 1 AGRI/18136/2008. Contabilizzazione dei recuperi. Irregolarità, errori amministrativi (negligenza) e condizionalità. Riunione tecnica di coordinamento in data 14 luglio 2008.”

- Circolare AGEA ACIU.2008.1203 “Aiuti di Stato - compensazione.”

- Circolare AGEA ACIU.2008.1205 “Recupero crediti per irregolarità e Registro dei debitori.

- Circolare AGEA ACIU.2012.454 “Determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al reg. (CE) n. 123/2007.

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m e i.;

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

- Legge di depenalizzazione Legge 24.11.1981 n° 689.

- Legge 23 dicembre 1986, n. 898, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

Fonti normative regionali

- Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 così come modificata dalla Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 e dalla Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Deliberazione della Giunta regionale 23 Aprile 2007 n. 41 – 5776 “ Statuto dell’ Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. R. 16/2002 modificato dall’art. 12 della L. R. 35/2006 – approvazione”
- Regolamento di funzionamento dell’ARPEA approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 76 – 7830;
- Legge regionale 1° luglio 2011, n. 9. Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.
- Determinazione Arpea n. 110 – 2013 del 7/8/2013 “Revisione procedura per il recupero delle somme indebitamente percepite”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2013, n. 17-6572 Approvazione del regolamento regionale recante: "Modifiche all'allegato A della legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie)." Individuazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 9/2011, della data di attribuzione della competenza sanzionatoria in capo all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

La disciplina in materia di pagamenti irregolari dettata dall'art. 32, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1290/05 stabiliva al punto a) che: "Qualora lo Stato Membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario" e al punto b) che: "Qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero oppure qualora l'irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3 primo comma del presente articolo, nell'anno del primo verbale amministrativo o giudiziario" la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare.

Sempre l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 al paragrafo 5 stabiliva che: "Qualora il recupero (degli importi indebitamente percepiti) non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario".

Di qui la necessità di porre in essere iniziative idonee ad accertare la sussistenza o meno dell'indebita percezione dell'aiuto in tempi coerenti con la normativa comunitaria. Il regolamento (CE) n. 1848/06 che ha abrogato il regolamento (CE) n. 595/91 prevedeva, in generale, salvo i casi particolari di cui all'articolo 4, la comunicazione trimestrale da parte dello Stato Membro alla Commissione di tutte le irregolarità, che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Gli indicati adempimenti, nelle forme e modalità previste dalla regolamentazione comunitaria, debbono essere rigorosamente rispettati ed assolti con la dovuta tempestività.

L'articolo 54 del reg. (UE) 1306/2013 prevede ora:

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50 % è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58.

Il regolamento (CE) n. 1848/06 è stato abrogato dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1971 della commissione dell'8 luglio 2015, confermando le modalità di comunicazione delle irregolarità.

Nel rispetto di quanto previsto dalle normative comunitarie sopra menzionate nel presente documento sono ridefinite le modalità operative e di gestione volte alla:

- Determinazione puntuale delle competenze afferenti ai diversi uffici dell'Agenzia.
- Definizione e/o adeguamento delle procedure amministrative afferenti la gestione dei crediti derivanti dalle attività istituzionali.

1.1 Aree Coinvolte

Area Autorizzazione Pagamenti e Servizio Tecnico

Area Contabilizzazione, Contabilità Generale e Bilancio

Ufficio Contenzioso Comunitario e Affari Legali

Ufficio Controlli

Area Esecuzione Pagamenti

2. CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI

Fondamentale importanza riveste la classificazione dei diversi crediti, in relazione alla loro natura. Per “indebita percezione” atta a generare una scheda di irregolarità in senso proprio deve intendersi la situazione in cui è stata effettuata una erogazione di fondi comunitari per la quale non vi erano i presupposti al momento del pagamento. Non ricadono in questa definizione tutti gli eventi (fatti o atti) originanti un credito che si verificano all’interno del procedimento amministrativo ad istanza di parte volto all’erogazione degli aiuti, che possono invece concretizzarsi in sanzioni, penalità o anche restituzioni dell’aiuto erogato conseguenti al mancato rispetto di un impegno. In sostanza quindi non possono considerarsi indebite percezioni atte a generare una scheda di irregolarità le situazioni già previste all’interno delle procedure di erogazione dalla regolamentazione comunitaria nell’ambito di una specifica OCM o di uno specifico regime di aiuto (fatte salve le eccezioni di cui al caso 3 trattato successivamente). Non possono inoltre considerarsi indebite percezioni atte a generare una scheda di irregolarità: quelle conseguenti a pagamenti indebiti che derivano da errori commessi dall’amministrazione che, secondo quanto dispone l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 908/2014, in quanto non effettuati in conformità del diritto comunitario, non possono essere finanziati dal bilancio comunitario. Per tale motivo detti pagamenti indebiti, se non sono stati recuperati dagli Stati membri entro la fine dell’esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere comunque immediatamente ed integralmente rimborsati al bilancio comunitario; sempre in applicazione del citato regolamento (UE) n. 908/2014, gli importi da recuperare diversi da quelli risultanti da errori commessi dall’amministrazione o da irregolarità commesse dai beneficiari, come ad esempio gli importi da recuperare a seguito dell’applicazione di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità. Si determina una macrosuddivisione all’origine di tali eventi, che individua anche la competenza e la modalità di gestione: interni al procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione degli aiuti richiesti (endoprocedimentali), inclusi i controlli previsti in caso di impegni pluriennali esterni al procedimento amministrativo, sulla base di controlli avviati da organi “preposti” (tipicamente organi di polizia giudiziaria e Ispettorato Centrale Repressione Frodi). Da questa macrosuddivisione discendono diverse casistiche all’origine di potenziali situazioni creditorie, che possono essere sinteticamente così riassunte:

Caso 1 Contestazioni derivanti da controlli interni svolti, ad opera dell’Organismo Pagatore ovvero da un soggetto dallo stesso delegato, nell’ambito del procedimento amministrativo ad istanza di parte finalizzato all’erogazione degli aiuti, inclusi i controlli previsti in caso di impegni pluriennali (si tratta, ad esempio, di controlli amministrativi, di controlli in loco, ecc.). Il dettaglio delle attività da eseguire per il caso 1 è riportato al punto 4 “Procedura di gestione dei crediti non determinati da irregolarità.”

Caso 2 Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento (in particolare da organi di Polizia Giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) relativamente a procedimenti amministrativi di erogazione già chiusi. Il dettaglio delle attività da eseguire per il caso 2 è riportato al punto 3 “Procedura di gestione delle irregolarità”.

Oltre a questi 2 casi, direttamente conseguenti alla macrosuddivisione sopra descritta, si verificano delle altre situazioni meno “lineari” delle precedenti. Di seguito sono ipotizzate altre 2 situazioni:

Caso 3 Contestazioni derivanti da controlli interni previsti dal procedimento volto all’erogazione del contributo, in analogia al caso 1, ma trasmesse anche a soggetti esterni (es. Procure, GdF, ecc.) che possono

dar corso a procedimenti penali. Il dettaglio delle attività da eseguire per il caso 3 è riportato al punto 3 “Procedura di gestione delle irregolarità

Caso 4 Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento (in particolare da organi di Polizia Giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) relativamente a procedimenti amministrativi di erogazione ancora in corso, ovvero a procedimenti già chiusi ma comunque in assenza dei presupposti necessari per l’apertura di una scheda di irregolarità. In questo caso, a seconda dello stato del procedimento in corso, si procede a sospendere l’erogazione e valutare l’avvio di un procedimento di contestazione finalizzato ad una chiusura negativa della domanda, ovvero ad attivare la procedura di determinazione e notifica del credito. Il dettaglio delle attività da eseguire per il caso 4 è riportato al punto 4 “Procedura di gestione dei crediti non determinati da irregolarità.”

3. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ'

3.1 Definizione di scheda di credito e di scheda di irregolarità

La scheda di credito è il documento, presente nel Registro Debitori, che riporta tutti gli elementi di una posizione debitoria contestata al produttore agricolo in qualsiasi fase di accertamento.

La scheda di irregolarità riporta tutti gli elementi di una posizione debitoria e viene comunicata all'Olaf ai sensi del Reg. 1971/2015.

Nei casi di contestazioni esterne al procedimento amministrativo di erogazione che richiedano l'apertura di una scheda di credito/irregolarità viene seguita la seguente procedura:

Ricezione e protocollazione del verbale di contestazione.

Immediata registrazione di una sospensione tecnica dai pagamenti nei confronti dei soggetti interessati (al momento della classificazione del verbale, vedi anche punto 10 Sospensioni).

Analisi del verbale di contestazione per l'individuazione del "fumus", che determina, in alternativa:

l'archiviazione del procedimento, con conseguente cancellazione della sospensione tecnica o un atto di deliberazione, seguito dall'apertura di una scheda di credito/irregolarità e dall'emanazione di un provvedimento di sospensione con importo, ex art. 33, D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, notificato agli interessati (che rimuove automaticamente la sospensione tecnica). La sospensione tecnica ha dunque una durata nel tempo ridotta.

Realizzazione dell'accertamento, che determina, in alternativa:

- l'archiviazione del procedimento, con conseguente chiusura della scheda di credito/irregolarità e revoca della sospensione.
- l'apertura di una scheda di credito/irregolarità, con conseguente avvio della procedura di riscossione.

3.2 Definizione di primo verbale amministrativo e Relazione di controllo.

Ai sensi della normativa comunitaria precedente al Reg. UE 1306/2013, il primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario determina, il momento in cui un caso deve essere iscritto nell'allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione e fatto oggetto di comunicazione trimestrale da parte dello Stato membro alla Commissione.

L'articolo 35 del regolamento (CE) n.° 1290/2005 dà una definizione del primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario ai fini dell'applicazione del capo dal titolo

«Irregolarità»:

«Ai fini del presente capo, il primo verbale amministrativo o giudiziario è la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.»

Tale definizione viene integrata dalla linea direttrice n. 2 per il riconoscimento degli Organismi pagatori - Documento di lavoro della Commissione AGRI-2007-60982-01-00 la quale cita: “Di conseguenza la Commissione ritiene che una valutazione possa essere considerata come un primo verbale amministrativo o giudiziario ai sensi dell'articolo 35 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il debitore è identificato;
- l'importo del credito è noto;
- l'autorità competente della valutazione redige un documento scritto con la valutazione dei fatti, che indica il nome del debitore e l'importo del debito, e comunica tale documento (esclusi i documenti puramente interni) al debitore o a un'altra autorità.

E' il momento in cui queste tre condizioni sono soddisfatte per la prima volta che determina la data del primo verbale amministrativo o giudiziario. Ci deve pertanto essere un nesso tra l'allegato III e il registro dei debitori tenuto dall'organismo pagatore.”

Alla luce delle disposizioni dettate in Italia con la Circolare interministeriale 12 ottobre 2007 recante “modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario” e come specificato dalla circolare di Coordinamento AGEA ACIU.2008.1158:

- Il Primo verbale amministrativo si identifica nell'atto di deliberazione emanato dall'Organismo Pagatore.
- Il Primo verbale giudiziario si identifica nel rinvio a giudizio (o verbale di conclusione delle indagini preliminari e fissazione dell'udienza preliminare) emanato dalla competente Autorità.

Con l'entrata in vigore del Reg. 1306/2013 il primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario non determina più il momento in cui un caso deve essere iscritto nell'allegato II del Reg. 908/2014 (ex allegato III regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione) in quanto quest'ultimo viene iscritto al momento della richiesta di restituzione al beneficiario dell'indebito.

L'art. 54 (1) del Reg. (UE) 1306/2013 prevede che gli Stati membri richiedano al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità.

L'UCC monitora attraverso specifici controlli sul Registro Debitori il trascorrimento di questo periodo, nonché il trascorrimento del periodo fra avvio e chiusura del procedimento di recupero.

L'atto di Delibazione rappresenta l'approvazione della relazione di controllo (in caso di ricezione della relazione da organi esterni).

In caso in cui il verbale di contestazione non riporti gli elementi (quali cuaa, importo del debito) necessari all'apertura di una scheda di credito, il primo verbale amministrativo diventa l'avvio del procedimento di recupero con cui viene analizzato il verbale e definito l'importo debitorio da contestare al produttore agricolo.

3.3 Analisi del verbale di contestazione e deliberazione

La fase di apertura della gestione del credito inizia nel momento in cui una prima segnalazione notificata da organismi esterni al procedimento denuncia una violazione della normativa comunitaria dalla quale può

derivare un pregiudizio al bilancio comunitario. Tutti gli atti di denuncia e/o segnalazione di “irregolarità” delle tipologie descritte sono trasmessi dall’Ufficio del protocollo generale all’Ufficio Contenzioso Comunitario. Detto ufficio, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode verificherà senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l’ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.

L’ufficio effettuerà un’attività di controllo dei dati e delle indicazioni contenute nel primo verbale di constatazione o nell’atto, in modo che si possa escludere l’obbligo di trasmissione tutte le volte che si riscontri la palese insussistenza di fatti integranti irregolarità o frodi. Non si presuppone, quindi, che si attui una valutazione consistente in un vero e proprio accertamento della sussistenza in tutti i suoi elementi della irregolarità o frode, essendo a tal fine sufficiente che i fatti descritti nel verbale di prima constatazione o nell’atto corrispondano ad una fattispecie riconducibile alla violazione di norme comunitarie o nazionali, da cui sia derivato o possa derivare un pregiudizio al bilancio comunitario. La circostanza che la valutazione richiesta è in realtà un primo accertamento degli elementi esposti nel verbale di prima constatazione o nell’atto, è confermata dalla possibilità di rivedere o revocare l’accertamento compiuto in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario. L’esito della valutazione può essere positivo, in tal caso l’Ufficio Contenzioso Comunitario emana un atto di delibazione (allegato 1) con il quale dispone: la sussistenza delle condizioni di iscrizione nel registro delle irregolarità di cui all’articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2015/1971 con relativa comunicazione alla Commissione in conformità a quanto stabilito dallo stesso regolamento;

l’adozione di provvedimento cautelare di sospensione secondo quanto disposto dall’art.33 del D. Lgs n.228/01; il prosieguo delle procedure di accertamento. Dopo l’emanazione dell’atto di delibazione viene compilata la scheda di irregolarità (scheda di credito). Della “irregolarità”, una volta trascritta nel registro viene data comunicazione alla Commissione in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) 2015/1971. Non devono essere comunicate le irregolarità di importo inferiore a 10.000 Euro. Tali irregolarità, sebbene non comunicate, devono essere egualmente trattate come tutte le altre “irregolarità”. Gli atti per i quali non si configura alcuna “irregolarità” nell’accezione prevista dall’art. 1 (2) del Regolamento (CE, Euratom) 2988/95, sono gestiti come gli altri crediti non determinati da irregolarità.

3.4 Concetto di frode

Alla Commissione, oltre ai casi di irregolarità e, vanno segnalati i casi di frode e di sospetto di frode ossia l’irregolarità che da luogo, a livello nazionale, all’avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale in particolare di una frode. Il concetto di irregolarità va distinto da quello di frode intendendo come tale quello definito dall’art. 1 della Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, qui di seguito riportato: “ 1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee: a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del

bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.”

Il concetto di frode pertanto è caratterizzato da comportamenti illeciti intenzionali (dolosi) posti in essere dagli operatori, tipizzati dai singoli ordinamenti nazionali e ad essi assoggettati a sanzioni di tipo penale. Attesa la riserva esclusiva di sanzione penale a favore di ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, le frodi, per l'ordinamento italiano sono solo quelle che determinano l'applicazione di sanzioni da parte degli organi interni di giurisdizione penale.

3.5 Trattazione accertamento irregolarità

Nei casi di contestazioni esterne al procedimento amministrativo di erogazione che richiedano l'apertura di una scheda di credito/irregolarità, successivamente all'atto di deliberazione, seguito dall'apertura di una scheda di credito/irregolarità e dall'emanazione di un provvedimento di sospensione con importo, ex art. 33, D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l'Ufficio Registro Debitori provvederà ai fini della realizzazione dell'accertamento, ad inviare copia del verbale con l'espressa richiesta di un supplemento di indagine e controllo (allegato 2): per gli indebiti generatisi nell'ambito dello Sviluppo Rurale all'Organismo Delegato di riferimento; per gli indebiti generatisi nell'ambito della Domanda Unica all'Area Autorizzazione Pagamenti e Servizio Tecnico con il quale collaborerà nell'attività di riscontro.

3.6 Accertamento irregolarità sviluppo rurale

L'Organismo Delegato, che a seguito di richieste di un supplemento di indagine e controllo da parte di ARPEA, ha riscontrato il venir meno di uno o più requisiti o condizioni necessarie ai fini dell'erogazione di un aiuto o contributo o un'irregolarità dalla quale potrebbe emergere un debito da parte del beneficiario, provvede a redigere il verbale di controllo. Il dettaglio delle attività da eseguire, ai fini dell'accertamento e della notifica del credito è riportato al punto 5 “Elementi di composizione del credito e notifica”.

3.7 Accertamento irregolarità domanda unica

Tale fase deve tendere all'accertamento definitivo, a livello ARPEA, della sussistenza o meno dell'“irregolarità” denunciata. A tal fine l'Area Autorizzazione Pagamenti e Servizio Tecnico avvia, in collaborazione e con l'ausilio dei funzionari dell'Ufficio Registro Debitori una attività di riscontro delle irregolarità o frodi ricorrendo in particolare ai dati del sistema integrato (SIGC); Il dettaglio delle attività da eseguire, ai fini dell'accertamento e della notifica del credito, mutatis mutandis, è il medesimo riportato punto 5 “Elementi di composizione del credito e notifica”.

4. PROCEDURA DI GESTIONE DEI CREDITI NON DETERMINATI DA IRREGOLARITÀ

Nei casi di contestazioni interne al procedimento amministrativo di erogazione che possano originare eventuali situazioni creditorie viene seguita la seguente procedura:

L' Organismo Pagatore anche attraverso i soggetti da esso delegati (Organismi Delegati), in base alle rispettive competenze deve provvedere a:

- definire e quantificare il credito sulla base delle specifiche norme indicate nella regolamentazione Comunitaria. (vd. Punto 4.1 “definizione dei crediti non determinati da irregolarità”);
- notificare il credito al soggetto interessato con l’indicazione degli elementi che hanno composto la relativa situazione debitoria (vd. Punto 4.1 “definizione dei crediti non determinati da irregolarità”);
- la notifica dell’avvio di procedimento di recupero del credito comporta la sospensione delle erogazioni verso il debitore, fino a concorrenza dell’importo dovuto, finalizzata a concretizzarne la compensazione. emanazione di un provvedimento di sospensione con importo, ex art. 33 D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, (nei casi al di sopra dei 1.000 euro, vedi Determinazione Dirigenziale n. 110-2013));
- iscrivere il credito nella Banca Dati Debitori, qualificando la scrittura di debito corredandola della specifica documentazione;
- solo casi 3 e 4 come definiti al punto 2 “Classificazione dei crediti” del presente manuale: valutare l’apertura di una scheda di credito/irregolarità.

4.1 Definizione dei crediti non determinati da irregolarità

La determinazione della situazione creditoria avviene a seguito di:

- a) Nell’ambito dello Sviluppo rurale: controlli che generano restituzioni dell’aiuto erogato conseguenti al mancato rispetto di un impegno e/o sanzioni, penalità. Il controllo viene esercitato dal Servizio Tecnico ed Autorizzazione, attraverso gli Organismi Delegati. L’OD, che a seguito di controllo, ha riscontrato il venir meno di uno o più requisiti o condizioni necessarie ai fini dell’erogazione di un aiuto o contributo provvede a redigere il verbale di controllo. Il dettaglio delle attività da eseguire, ai fini dell’accertamento e della notifica del credito è riportato al punto 5 “Elementi di composizione del credito e notifica”
- b) Nell’ambito della Domanda Unica:
 - 1) controlli oggettivi, con verbali di contestazione che generano sanzioni, penalità o anche restituzioni dell’aiuto erogato conseguenti al mancato rispetto di un impegno;
 - 2) nell’ambito della domanda unica controlli amministrativi, che determinano un importo dell’aiuto minore di quanto già erogato o sanzioni e penalità.

Nel primo caso il verbale di contestazione, allegato alla comunicazione del credito, deve contenere la dettagliata motivazione del provvedimento.

Nel secondo caso, trattandosi generalmente di procedure informatizzate, occorre realizzare la predisposizione del dossier di notifica attraverso la dettagliata indicazione di:

- algoritmi e criteri di determinazione dell’importo dell’aiuto;
- banche dati esterne di controllo utilizzate, inclusa la loro data di aggiornamento.

In ogni caso la comunicazione all'interessato deve indicare la motivazione sintetica che ha determinato il credito, anche per relationem. Tale motivazione deve essere riportata anche nella Banca Dati Debitori.

4.2 Sanzioni pluriennali

Per quanto concerne, in particolare, l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni determinate dai controlli di ammissibilità delle domande di aiuto (controlli amministrativi/informatici nell'ambito del SIGC o controlli in loco), si precisa che, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. 484/09 e Reg. 1122/09), nei casi di discordanza tra dichiarato ed accertato, in relazione a un gruppo colture, superiore al 50%, o 20% in caso di dichiarazione eccessiva intenzionale, l'importo corrispondente alla differenza tra dichiarato e accertato viene detratto da tutti i pagamenti spettanti al produttore nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Decorso tale periodo senza che il produttore interessato abbia fatto domanda o nel caso in cui il recupero sugli aiuti domandati sia stato solo parziale, l'importo residuo viene annullato.

4.3 Errori amministrativi

Secondo quanto dispone il regolamento (CE) n. 1233/2007 del 22 ottobre 2007, che modifica il regolamento CE n. 885/2006, gli importi da recuperare conseguenti a pagamenti indebiti che derivano da errori commessi dall'amministrazione in quanto non effettuati in conformità del diritto comunitario, non possono essere finanziati dal bilancio comunitario. Per tale motivo detti pagamenti indebiti, se non sono stati recuperati dagli Stati membri entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere comunque immediatamente ed integralmente rimborsati al bilancio comunitario. Atteso quanto sopra, durante l'esercizio finanziario n (che va dal 16/10/n-1 al 15/10/n) è necessario individuare i debiti derivanti da errori amministrativi.

Una volta quantificati gli errori amministrativi non recuperati nell'esercizio n (al 15/10/n), questi ultimi devono essere indicati in apposita colonna del documento di chiusura al 31/01/n+1 (Diff. FG e Diff. FSR) e, quindi, addebitati all'Italia al 100%. Tuttavia dopo il 15/10/n sono possibili i recuperi riferiti alla suddetta tipologia di debito: gli stessi devono essere accreditati al 100% sui capitoli nazionali in quanto già attribuiti al FEAGA/FEASR in sede di chiusura conti nell'esercizio n.

5. ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL CREDITO E NOTIFICA

5.1 Provvedimento amministrativo o giurisdizionale

Il debito viene in essere in presenza di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che ne accerti l'esistenza e non sia più contestabile (in quanto non più suscettibile di impugnazione). Di regola, per l'accertamento del debito è sufficiente un provvedimento amministrativo, ancorché sia pendente un procedimento penale in ordine agli stessi fatti; tale provvedimento deve rispettare le norme del procedimento amministrativo, in particolare sono necessari:

- la comunicazione di avvio del procedimento;

- l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato, ovvero l'attribuzione di un termine per la presentazione di eventuali memorie;

- la motivazione del provvedimento, che deve prendere in esame anche le eventuali memorie dell'interessato;

- l'indicazione all'interno del provvedimento stesso delle Autorità avanti le quali il medesimo è impugnabile.

Nel caso in cui l'esistenza di un debito accertata in via amministrativa fosse smentita da un provvedimento giudiziario, la P.A. dovrà annullare in sede di autotutela il provvedimento che ha accertato il debito. Ove in sede di riscontro dell'irregolarità e/o del debito vi sia il pericolo o l'ipotesi che il fatto costituisca reato, vi è in ogni caso l'obbligo di comunicazione alla Procura della Repubblica territorialmente competente. Il provvedimento amministrativo che accerta il debito, una volta notificato all'interessato, è esecutivo; l'esecutività non viene sospesa dall'eventuale impugnazione del provvedimento, salvo che l'Autorità Giudiziaria, su istanza dell'impugnante, non disponga la sospensione del medesimo. Ugualmente esecutivo è il provvedimento giudiziario (sentenza) che accerta il debito; l'esecutività non viene sospesa dall'eventuale impugnazione del provvedimento, salvo che l'Autorità Giudiziaria di grado superiore, su istanza dell'impugnante, non disponga la sospensione del medesimo.

5.2 Compatibilità procedimento amministrativo e giudiziario

Disponendo dei dati necessari all'accertamento dell'indebito, ARPEA (anche attraverso gli Organismi da essa delegati) può adottare provvedimenti di decadenza/revoca del contributo, indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale; peraltro, ove nell'ambito di quest'ultimo, venisse adottata una sentenza la quale pervenisse ad un diverso accertamento dei fatti, ARPEA (anche attraverso gli Organismi da essa delegati) dovrà adeguarsi ad essa (a seconda dei casi: archiviando il procedimento di recupero, rettificando o annullando in autotutela provvedimenti di recupero già adottati).

In presenza di una sentenza penale assolutoria è necessario verificare i motivi dell'assoluzione; non necessariamente questa incide sul procedimento di recupero (in particolare, ove l'accertamento dei fatti è conforme a quello effettuato in sede amministrativa, ma l'interessato viene assolto in quanto non è provato il dolo, il recupero prosegue).

In presenza di un procedimento giudiziario (in sede penale) nel quale viene contestato un indebito percepimento di contributi, nell'ordine:

- viene chiesta copia alla Procura procedente degli atti di indagine (ove venga opposto il segreto istruttorio, la richiesta viene reiterata a conclusione delle indagini). Nel caso di verifiche effettuate da un'autorità amministrativa esterna all'ARPEA, qualora vengano rilevati reati penalmente rilevanti, in base in presenza di notizie coperte dal segreto istruttorio, per la divulgazione e/o utilizzazione ai fini dell'attività amministrativa è necessaria in ogni caso l'autorizzazione della Procura procedente;
- si procede alla sospensione dei pagamenti in attesa dell'accertamento dei fatti (a seconda dei casi, ex art. 33 del D.lgs 228/01 o ex L.241/90);
- si procede con i controlli che è possibile eseguire d'ufficio;
- ove sulla base dei controlli eseguiti d'ufficio, ed in particolare dell'analisi degli atti di indagine, venga accertato un indebito percepimento, si apre il procedimento di recupero (ove sia necessaria la citazione negli atti delle risultanze delle indagini, si richiede preliminarmente l'autorizzazione alla Procura procedente).

In presenza di un procedimento giudiziario (in sede civile): se viene concessa tutela cautelare, si attende l'esito del giudizio, se non viene concessa tutela cautelare si prosegue con le attività di propria competenza per il recupero in via amministrativa.

ARPEA può procedere alla costituzione di parte civile in tutti i procedimenti penali nei quali sono contestati indebiti percepimenti di erogazioni effettuate dalla medesima anche a tutela del diritto all'immagine dell'Agenzia.

5.3 Comunicazione avvio procedimento

Avvenuta la constatazione dell'irregolarità, l'OD invia all'interessato (con p.e.c. o, qualora non possibile, con raccomandata con avviso di ricevimento), la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e/o recupero che descrive le irregolarità riscontrate, con allegata copia del verbale di controllo. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'invito a fornire controdeduzioni, entro e non oltre 30 giorni (o altro termine se previsto diversamente) dalla data di ricevimento della comunicazione, all'amministrazione procedente.

La comunicazione di avvio del procedimento deve almeno contenere:

- 1 l'identificativo del beneficiario (nome, cognome, CUAA, indirizzo) e in caso di società, gli estremi del rappresentante legale;
- 2 la norma violata;
- 3 l'identificativo della domanda di contributo (numero domanda AGEA, protocollo e data della domanda, ecc.);
- 4 le campagne interessate dall'irregolarità;
- 5 l'importo reale o presunto dell'irregolarità (suddiviso per campagne);
- 6 la motivazione della decisione;
- 7 l'avvertimento della possibilità di far pervenire "scritti difensivi" e documentazione, con eventualmente, la possibilità di essere sentito personalmente (30 giorni);
- 8 la comunicazione che "ai sensi della normativa vigente saranno sospesi tutti i procedimenti per le erogazioni di contributi da parte di ARPEA finché i fatti non siano definitivamente accertati."
- 9 il responsabile del procedimento.

Entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento da parte del soggetto interessato, l'OD trasmette ad ARPEA:

- 1 nota di trasmissione della documentazione;
- 2 copia della lettera di avvio del procedimento;
- 3 eventuale copia del verbale di controllo;
- 4 Prova della ricezione del provvedimento da parte del soggetto contestato. La contestazione di cui sopra costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e/o recupero e assume carattere definitivo nel caso in cui non siano presentate le controdeduzioni da parte dell'interessato.

5.4 Riesame atto di decadenza

Nel caso in cui il beneficiario presenti controdeduzioni, l'OD procede al riesame dei presupposti di decadenza mediante adeguata attività di accertamento (verifica documentale, sopralluoghi e ispezioni regolarmente verbalizzate ed effettuati in contraddittorio con l'interessato, audizione dell'interessato, ecc.). Entro e non oltre 30 giorni dall'avvio del procedimento (o termine diverso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 della Legge 241/90 es.m.i.), l'OD invia all'interessato, tramite p.e.c. (o, qualora non possibile, con raccomandata con avviso di ricevimento):

- nel caso in cui le controdeduzioni non siano state accolte o accolte parzialmente: il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo, con l'invito a restituire la somma illegittimamente percepita (vedi sezione Interessi per il computo degli interessi);
- nel caso in cui le controdeduzioni vengano accolte: la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni (provvedimento di archiviazione) e, se del caso, la comunicazione di ammissione a finanziamento.
- nel caso in cui l'interessato non presenti controdeduzioni: il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo, con l'invito a restituire la somma illegittimamente percepita (vedi sezione Interessi per il computo degli interessi);

5.5 Provvedimento definitivo di decadenza

Il provvedimento di decadenza (intimazione) deve, almeno, contenere:

- 1) l'identificativo del beneficiario (nome, cognome, CUAA, indirizzo) e nel caso di società gli estremi del rappresentante legale;
- 2) l'identificativo della domanda di contributo (numero domanda AGEA, protocollo e data della domanda, ecc.);
- 3) il riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- 4) la norma/disposizione violata;
- 5) l'anno (o gli anni) di pagamento del contributo a cui si riferisce l'irregolarità e/o la decadenza;
- 6) le motivazioni del provvedimento;
- 7) la quantificazione delle somme indebitamente percepite (capitale da restituire totale). Nel caso l'indebito riguardi più annualità, la ripartizione del capitale da restituire per ogni annualità ed il totale;
- 8) la quantificazione degli eventuali interessi dovuti, separato dal capitale (come indicato al punto 9);
- 9) la modalità di restituzione delle somme (restituzione diretta ad ARPEA deve essere effettuata tramite versamento (bonifico) su c/c di tesoreria indicato dall'ARPEA
- 10) il termine entro il quale adempiere all'intimazione (60 giorni);

- 11) nel caso in cui sia attiva una garanzia (fideiussione) da parte dell'interessato, l'avvertimento che in caso di mancato pagamento si provvederà da parte di ARPEA all'escussione della garanzia stessa;
- 12) le conseguenze derivanti dal mancato pagamento entro il termine concesso (recupero coattivo da parte di ARPEA);
- 13) il responsabile del procedimento;
- 14) le procedure per la presentazione di un eventuale ricorso; (vedi punto 5.6).

L'OD deve trasmettere ad ARPEA entro 10 giorni:

- 1) nota di trasmissione della documentazione;
- 2) copia del provvedimento definitivo di decadenza parziale/totale dal contributo o il provvedimento di accoglimento delle controdeduzioni;
- 3) prova della ricezione del provvedimento da parte del soggetto contestato del soggetto contestato;
- 4) eventuale documentazione relativa all'audizione dell'interessato (richiesta audizione, verbale di audizione, risultanze, ecc.).

L'OD monitora e gestisce i termini di scadenza delle comunicazioni.

5.6 Ricorsi in caso di revoca/richiesta restituzione di finanziamenti pubblici

Avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente è possibile:

a tutela delle posizioni di interesse legittimo esperire, alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

a tutela delle posizioni di diritto soggettivo proporre azione innanzi al Giudice Ordinario.

5.7 Monitoraggio

Semestralmente ARPEA invierà ad ogni OD di competenza il prospetto dei soggetti debitori ad essa comunicati e del relativo stato di avanzamento del procedimento amministrativo ai fini di monitorarne il regolare andamento.

6. CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA

Tale fase deve ritenersi conclusa nel momento in cui si accerta che “l’irregolarità” denunciata o il venir meno di uno o più requisiti o condizioni necessarie ai fini dell’erogazione di un aiuto o contributo, hanno prodotto un pagamento indebito da recuperare.

La chiusura di tale fase, da formalizzare con apposito atto, come sopra descritto, deve obbligatoriamente prevedere una delle seguenti soluzioni:

- Un provvedimento motivato di archiviazione.
- Un provvedimento che conferma l’irregolarità con un livello di prova idoneo a trasformare il pagamento indebito in un titolo di credito immediatamente esigibile con le caratteristiche precisate dalla normativa comunitaria, cioè, di crediti che “devono essere non soggetti a condizione, essere crediti liquidi con importo determinato in moneta e con esattezza ed immediatamente esigibili”.

7. MODALITA' PER IL RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Le azioni di recupero si avviano subito dopo la chiusura della descritta fase istruttoria.

L'Ufficio Registro Debitori attiva le procedure di recupero dell'indebito con l'invio al debitore, in assenza di idonee precedenti comunicazioni, di una nota di richiesta di restituzione in via bonaria dell'indebito con lettera che ha lo scopo anche di interrompere i termini di prescrizione (Vedi successivo punto 8. Recupero coattivo e procedura per la rateizzazione di somme indebitamente percepite). Il recupero delle somme, comprensive degli eventuali interessi, può avvenire secondo le seguenti modalità:

restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento effettuato dall'interessato su apposito conto corrente;

nel caso non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i termini:

- compensazione, effettuata da ARPEA delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al debitore;
- escussione delle garanzie prestate;
- in assenza di garanzia, ARPEA procede alla riscossione coattiva.

Il recupero non si effettua nei casi in cui le somme indebitamente percepite sono inferiori alla soglia de minimis prevista di volta in volta da tutta la regolamentazione unionale e nazionale.

7.1 Restituzione diretta

Il beneficiario deve effettuare la restituzione diretta entro 60 giorni dalla data del provvedimento di decadenza o della richiesta di restituzione da parte di ARPEA. La restituzione diretta ad ARPEA deve essere effettuata tramite versamento (bonifico) su c/c di tesoreria indicato. Nel caso in cui l'interessato non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, ARPEA provvede al recupero escutendo la polizza fideiussoria, procedendo alla compensazione o procedendo secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.

Nel caso in cui ARPEA, nei 60 giorni sopra descritti, effettui delle compensazioni, provvederà a restituire al beneficiario la parte di indebito recuperata in esubero con mandato diretto.

7.2 Compensazione

ARPEA provvede alla compensazione delle somme indebitamente percepite.

Il recupero dell'indebito avviene con i pagamenti spettanti al debitore.

Nel caso la compensazione non fosse sufficiente a coprire l'indebito e non vi fossero ulteriori pagamenti spettanti al debitore, ARPEA richiede allo stesso la quota rimanente che è restituita tramite versamento diretto di cui al precedente punto "Restituzione diretta".

7.3 Recupero delle garanzie prestate

In presenza di una polizza fideiussoria, quando non sia possibile compensare il debito e il debitore non abbia restituito la somma dovuta nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, ARPEA provvede a escutere la polizza fideiussoria intestata a suo favore mediante:

- richiesta all'interessato e, per conoscenza, al garante di restituire la somma indebitamente percepita, nonché i relativi interessi dovuti, entro 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta.
- in mancanza del versamento nei termini richiesti: escussione della fideiussione per l'importo percepito, comprensivo degli interessi, chiedendo al garante di provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

7.4 Privilegio dei crediti dell'organismo pagatore

Ai sensi della Legge n. 231 dell'11 novembre 2005 art. 3 comma 5novies: "I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi"

7.5 Impignorabilità delle somme la cui erogazione sia affidata all'organismo pagatore

Ai sensi della Legge n. 231 dell'11 novembre 2005 art. 3 comma 5duodecies: «Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.» e del comma 5 terdecies: "Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoriери e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5 duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari."

7.6 Compensazione di crediti derivanti da indebite percezioni di aiuti di stato

Si riporta qui di seguito quanto disciplinato dalla circolare AGEA coordinamento ACIU.2008.1203 del 6 agosto 2008:

"Gli Aiuti di Stato sono assimilati alle misure cofinanziate nel PSR per quanto riguarda le regole, ivi compresi i controlli, le sanzioni, ecc... Tuttavia, non fanno parte del piano finanziario FEASR. Il piano finanziario (finanziamento allo Sviluppo Rurale) è composto da due parti separate e distinte: una è quella FEASR (con il relativo cofinanziamento) e un'altra è quella relativa alle eventuali risorse aggiuntive (Aiuti di Stato). Un eventuale recupero di Aiuti di Stato va a riaffluire nella parte non FESAR, e quindi va a ricostruire una disponibilità in termini di aiuti di Stato, e non in termini di risorse cofinanziate. Le contabilità vanno dunque tenute separate. Atteso quanto sopra, ed in considerazione del fatto che la compensazione opera di regola (fatte salve le eccezioni previste dalla legge, come i crediti INPS) nell'ambito di aiuti Comunitari o cofinanziati, si ritiene che non risulti possibile il recupero di crediti derivanti da indebite percezioni di Aiuti di Stato tramite compensazione in sede di pagamento di Aiuti Comunitari, i quali come è noto devono

essere versati integralmente ai beneficiari. Viceversa si ritiene possibile il recupero di crediti derivanti da indebite percezioni di Fondi Comunitari tramite compensazione in sede di pagamento di Aiuti di Stato, in quanto esso non ha rilievo negativo sui Fondi Comunitari, ed anzi migliora la situazione dei recuperi dello Stato Membro ai fini del c.d. fifty fifty, a tutela dell'erario nazionale.”.

7.7 Casi di irrecuperabilità

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 54 (3) (a), del regolamento (UE) n 1306/2013, che contiene una norma de minimis volontaria sia per i debiti FEAGA e che per quelli FEASR¹, qualsiasi nuovo debito per cui si è rinunciato al recupero a norma della presente regola non deve essere indicato nell'allegato II. Lo stesso principio si applica per debiti cui si è rinunciato al recupero nel rispetto delle norme de minimis settoriali inclusi nella normativa UE, come ad esempio articoli 48 (10) e 49 (3), del regolamento (CE) n 612/2009. Tuttavia, i debiti inferiori a 150 euro per i quali sono state avviate le procedure di recupero devono essere riportati in tabella. I debiti superiori a 150 euro devono essere inclusi nella tabella, indipendentemente da qualsiasi prassi nazionali o da decisioni di rinuncia, come debiti a norma dell'articolo 54 (3) del regolamento (UE) n 1306/2013:

3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero.

Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:

i) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o

ii) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

Al termine dell'esercizio finanziario (15 ottobre) vengono quindi valutate da Arpea le posizioni debitorie al di sotto di € 100 secondo il seguente criterio:

Vengono selezionate le posizioni debitorie da riportare nell'Allegato II ai sensi del Reg. 908/2014 nell'esercizio di riferimento con quota UE inferiore a € 100 già rendicontate almeno una volta nel corso degli anni precedenti.

¹ Inferiore a EUR 100 o tra EUR 100 e EUR 150 quando questa norma è coerente con soglie simili ai sensi del diritto nazionale sul recupero degli indebiti nazionali.

Selezionate le posizioni, queste ultime vengono iscritte come irrecuperabili nell'Allegato II a norma della relativa Linea Direttrice 5.

7.8 Chiusura del caso

Nel caso in cui il debito, a seguito di archiviazione o a seguito di completo recupero secondo le procedure svolte nei punti seguenti, non sia più attivo, verrà definito "Caso chiuso" e cesserà di far parte attiva del Registro Debitori. La scheda di credito riporterà la dicitura "Caso chiuso" e la data di effettiva chiusura (il giorno dell'archiviazione o, in caso di recupero, di norma il giorno successivo alla contabilizzazione dell'ultimo recupero effettuato necessario).

7.9 Controllo delle posizioni debitorie aperte

Viene svolta dall'UCC un'attività amministrativa per garantire la completezza del registro debitori. L'attività consiste:

- in un controllo mensile atto a garantire che tutti i protocolli siano stati assegnati e presi in carico.
- In un controllo dei pagamenti effettuati da produttori agricoli ad Arpea (in particolare a ridosso del 15 ottobre di ogni esercizio finanziario).

Per il primo controllo viene inviato dalla Funzione Segreteria generale e gestione risorse umane /Dematerializzazione un elenco di documenti ascrivibili all'Area UCC che risultano ancora da prendere in carico o non gestiti e pervenuti ad Arpea nel corso del mese precedente. Questo controllo ha la funzione di assicurare l'iscrizione nel Registro Debitori di tutte le posizioni debitorie afferenti ai procedimenti di recupero.

Per il secondo controllo l'Area Esecuzione Pagamenti trasmette all'Area UCC una tabella con evidenza di tutti i provvisori di entrata derivanti da rimborso debitori, che vengono istruiti dall'UCC al fine di individuare la corrispondenza con la relativa posizione debitoria. Nel caso non venga individuata tale corrispondenza, le posizioni aperte dopo il 15 ottobre vengono provvisoriamente reversalizzate nel capitolo "entrate da attribuire". Questo controllo ha la funzione di chiudere le posizioni debitorie per cui è stata eseguita una restituzione da parte del produttore agricolo.

7.10 Recupero coattivo e rateizzazione

Nel caso in cui il debito non sia stato compensato o restituito dal beneficiario rimarrà una posizione debitoria attiva. Sarà necessario quindi procedere coattivamente. Vedi punto successivo.

8. RECUPERO COATTIVO E PROCEDURA PER LA RATEIZZAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

8.1 Priorità dei recuperi

ARPEA Ufficio Contenzioso Comunitario (UCC) - Affari Legali (AL) provvede periodicamente ad estrarre le posizioni debitorie dal Registro Debitori che, effettuata un'opportuna istruttoria, devono essere recuperate mediante recupero coattivo. Viene data priorità ai debiti di maggior importo e più vicini alla prescrizione, nonché alla possibilità di rettifica finanziaria (procedura 50/50).

8.2 Lettera di diffida ad adempiere

ARPEA Ufficio Contenzioso Comunitario (UCC) - Affari Legali (AL), dopo aver analizzato il provvedimento finale, emesso dall'organo competente, di recupero delle somme indebitamente percepite, provvede ad inviare al beneficiario una lettera di diffida ad adempiere (sulla base dell'importo da restituire da parte del beneficiario aggiornato con i dovuti interessi legali) nella quale si intima al beneficiario di corrispondere quanto dovuto ad ARPEA, pena l'iscrizione a ruolo presso l'agente incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione (attualmente Equitalia).

8.3 Ulteriore contatto con il beneficiario o con il CAA

ARPEA Ufficio UCC - AL, prima di provvedere all'iscrizione a ruolo dell'indebito presso l'agente incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione, valutata anche la sua entità, contatta direttamente lo stesso beneficiario o, in subordine, il CAA mandatario, al fine di ottenere la corresponsione di quanto dovuto. Tale contatto è necessario in quanto consente di ottenere l'eventuale restituzione, evitando le relative spese previste a carico di ARPEA nel caso di iscrizione a ruolo presso l'agente incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione. Nel caso in cui, trascorsi 60 gg dalla verifica del ricevimento della diffida ad adempiere (o dalla compiuta giacenza), non sia stato possibile contattare il beneficiario, né quest'ultimo abbia provveduto al pagamento dell'indebito, Arpea provvederà ad iscrivere a ruolo la posizione.

8.4 Garanzia fideiussoria

La garanzia fideiussoria sarà richiesta in casi specifici (ad esempio nei procedimenti penali in cui Arpea si è costituita parte civile nei confronti del debitore e quest'ultimo decida di restituire l'indebito mediante rateizzazione). La garanzia difatti, dà la possibilità ad Arpea di riscuotere immediatamente il debito (o il residuo) in caso di mancanza di pagamento di una rata. Vedi punto successivo - Procedura per la rateizzazione del debito con garanzia fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie accettate da Arpea sono previste alla pagina: <http://www.arpea.piemonte.it/site/modulistica/category/56-fidejussione>.

Di norma la garanzia viene richiesta per importi al di sopra dei 10.000 euro in armonia con il Reg. 2015/1971.

8.5 Procedura per la rateizzazione del debito - senza garanzia fideiussoria

La presente procedura dà la possibilità di estinguere il debito al beneficiario in un dato lasso di tempo compatibile con la procedura 50/50.

Piano di rateizzazione - calcolo delle rate

Arpea sulla scorta dei tempi per la prescrizione del credito (già interrotta tramite la lettera di diffida ad adempiere), nonché in relazione ai tempi per la possibile rettifica finanziaria (procedura 50/50) o sulla base di specifiche procedure di indagine a cui è sottoposto il debito (es. refresh) formula il piano di rateizzazione (comprensivo del calendario delle rate) e lo trasmette al beneficiario.

Piano di rateizzazione formulato con proposta dal beneficiario

Il beneficiario provvede a compilare e sottoscrivere il piano di rateizzazione (entro 60 gg dal ricevimento della diffida ad adempiere). Il beneficiario si impegna a pagare le rate nei tempi previsti dal piano. Il piano sottoscritto deve essere inviato ad Arpea unitamente all'ordine di bonifico della prima rata. Nel caso di riscontro di mancato pagamento anche di una sola rata, ARPEA provvederà ad iscrivere a ruolo il beneficiario presso l'agente incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione per l'ammontare rimanente del debito.

Accettazione del piano di rateizzazione da parte di Arpea

Arpea, ricevuto il piano di rateizzazione (comprensivo dell'ordine di bonifico), provvede ad accettarlo ed aggiornare la relativa scheda di credito.

Aggiornamento del debito

Gli aggiornamenti del debito sulla base dei pagamenti delle varie rate vengono prontamente registrati sul Registro Debitori. In caso di richiesta da parte del beneficiario viene prodotta la scheda di credito che riporta la situazione debitoria aggiornata.

Ultima rata ed estinzione del debito

Per il pagamento dell'ultima rata il beneficiario deve contattare Arpea per richiederne l'esatto importo (calcolo finale degli interessi legali ancora da restituire ed eventuali compensazioni intercorse da decurtare). Con il pagamento dell'ultima rata, la scheda di credito viene aggiornata e il debito viene estinto. In caso di richiesta da parte del beneficiario viene prodotta la scheda di credito che riporta l'estinzione della posizione debitoria.

8.6 Procedura per la rateizzazione del debito - con garanzia fideiussoria

La presente procedura dà la possibilità ad Arpea:

- di estinguere il debito contratto dal beneficiario in un dato lasso di tempo.
 - di riscuotere immediatamente il debito (o il residuo) in caso di mancanza di pagamento di una rata.
- In questo caso il debito è garantito.

Piano di rateizzazione - calcolo delle rate e invio schema di garanzia fideiussoria

Arpea sulla scorta dei tempi per la prescrizione del credito (già interrotta tramite la lettera di diffida ad adempiere), nonché in relazione ai tempi per la possibile rettifica finanziaria (procedura 50/50) o sulla base di specifiche procedure di indagine a cui è sottoposto il debito (es. refresh) formula il piano di rateizzazione (comprensivo del calendario delle rate) e lo inserisce nello schema di garanzia fidejussoria che trasmette al beneficiario.

Ricezione della garanzia fideiussoria

Arpea, ricevuta la garanzia fidejussoria, provvede, tramite anche l'ufficio Esecuzione Pagamenti, alle verifiche di rito. Arpea comunica la presa in carico sulla scheda di credito della garanzia.

Aggiornamento del debito

Gli aggiornamenti del debito sulla base dei pagamenti delle varie rate vengono prontamente registrati sul Registro Debitori. In caso di richiesta da parte del beneficiario viene prodotta la scheda di credito che

riporta la situazione debitoria aggiornata. Ad ogni singola rata verrà comunicato tramite l'ufficio Esecuzione Pagamenti lo svincolo (parziale) della fidejussione.

Ultima rata ed estinzione del debito

Per il pagamento dell'ultima rata il beneficiario deve contattare Arpea per richiederne l'esatto importo (calcolo finale degli interessi legali ancora da restituire ed eventuali compensazioni intercorse da decurtare). Con il pagamento dell'ultima rata, la scheda di credito viene aggiornata e il debito viene estinto. Viene trasmesso lo svincolo (definitivo e totale) della fidejussione tramite l'ufficio Esecuzione Pagamenti.

8.7 Recupero coattivo

Qualora tutte le azioni espresse nei punti precedenti non abbiano consentito il recupero si provvede alla registrazione della posizione debitoria direttamente sul portale di Equitalia, iscrivendo le cause a ruolo. Equitalia a sua volta provvederà alla notificazione della cartella esattoriale ed alla procedura di riscossione coattiva secondo le disposizioni della relativa normativa (D.P.R. 29/09/1973 n. 603 e s.m.i.; D.L. gs 13/04/1999 n. 112 e s.m.i.).

Arpea provvede alla contabilizzazione dei recuperi effettuati da Equitalia attraverso lo scarico dei riversamenti effettuati da quest'ultima e messi a disposizione sul portale della stessa Equitalia.

8.8 Criterio per la selezione delle posizioni debitorie su cui applicare il recupero coattivo

Vengono esperite le operazioni di recupero coattivo per tutte le posizioni debitorie superiori ad € 1.000 (intesa come quota di recupero ancora da effettuare) prossime all'applicazione della procedura 50/50 (in possibile rettifica nell'anno in corso e nell'anno successivo). Vengono considerate anche le posizioni debitorie inferiori ad € 1.000 laddove ascrivibili allo stesso produttore agricolo per cui è già presente una o più posizioni al di sopra di € 1.000.

Qualora il carico di lavoro sia inferiore alle 80 posizioni debitorie l'Ufficio Contenzioso Comunitario potrà valutare la gestione di posizioni debitorie di valore inferiore o più lontane dall'applicazione della procedura 50/50.

9. INTERESSI

9.1 Riscossione degli interessi

In linea generale la riscossione dei crediti deve essere accompagnata dalla riscossione dei relativi interessi e delle eventuali sanzioni ove applicabili sulla base della normativa comunitaria di settore (ed in particolare del Regolamento (CE) n. 2419/2001 per il periodo 2001 – 2004 ed il Regolamento (CE) n. 796/2004 dal 2005 in poi). Il calcolo degli interessi avviene sulla base del tasso d'interesse legale in vigore al momento dell'accertamento dell'obbligo di restituzione, anche nel caso di trascinamenti di spesa relativi a misure delle precedenti programmazioni.

Come indicato nella circolare AGEA di Coordinamento ACIU.2007.1039 del 7/12/2007 si riportano qui di seguito le differenti disposizioni per calcolo degli interessi:

- a) per i casi passati in giudicato in cui la sentenza del Tribunale ha indicato l'importo degli interessi, si applicherà tale importo;
- b) se il regolamento della misura in oggetto prevede specifiche disposizioni per il calcolo degli interessi, si applicheranno tali disposizioni;
- c) per tutti gli altri casi si applicheranno le disposizioni previste dalle norme nazionali secondo quanto stabilito dall' art. 2033 del codice civile che dispone: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (Art. 1147 c.c), dal giorno della domanda."

Nei casi di recuperi di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi dall'Amministrazione, la decorrenza degli interessi inizia dalla data della prima richiesta di restituzione, fatti salvi i casi in cui la regolamentazione comunitaria della misura in oggetto non preveda diversamente. In particolare si evidenziano i seguenti periodi di tempo da utilizzare nel calcolo degli interessi:

- Compensazione: il periodo che intercorre tra la data di ricevimento del provvedimento di decadenza o dalla data di erogazione del pagamento non dovuto e la data in cui ARPEA effettua la compensazione;
- Restituzione diretta: ai sensi del Reg. di Esecuzione (UE) n. 937/2012 e della circolare Agea ACIU.2012.454 entro i primi 60 giorni dalla richiesta di restituzione non vengono calcolati interessi. Successivamente incominceranno a decorrere fino all'effettiva restituzione e/o compensazione di tutte le somme da recuperare.
- Recupero delle garanzie prestate: il calcolo degli interessi deve essere effettuato dal garante moltiplicando l'interesse legale giornaliero per il numero di giorni intercorsi tra la data di ricevimento del provvedimento di decadenza o dalla data di erogazione del pagamento non dovuto.

9.2 Calcolo degli interessi

Per la procedura di calcolo è possibile utilizzare uno strumentario on line utilizzando l'interesse semplice, inserendo la data di pagamento indebito e la data di richiesta di restituzione (nel caso di buona fede gli interessi non dovranno essere calcolati).

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TASSI DA CALCOLARE

Giorno	Mese	Anno	Tasso
21	Aprile	1942	5.0%
16	Dicembre	1990	10.0%
01	Gennaio	1997	5.0%
01	Gennaio	1999	2.5%
01	Gennaio	2001	3.5%
01	Gennaio	2002	3.0%
01	Gennaio	2004	2.5%
01	Gennaio	2008	3.0%
01	Gennaio	2010	1.0%
01	Gennaio	2011	1.5%
01	Gennaio	2012	2.5%
01	Gennaio	2014	1.0%
01	Gennaio	2015	0.5%
01	Gennaio	2016	0.2%

DATI DA INSERIRE

Capitale

Data iniziale

Data finale

Il giorno indicato come data iniziale deve essere escluso nel calcolo interessi. Non deve essere calcolato l'anatocismo e non deve essere effettuata nessuna capitalizzazione sugli interessi.

10. SOSPENSIONI

Le sospensioni sono classificate secondo le seguenti tipologie:

1) Sospensioni “tecniche” cautelative: sono disposte dall’ O.P. a fronte di un verbale di contestazione e sono temporanee: devono restare efficaci soltanto per il tempo strettamente necessario ad emettere una sospensione cautelare. Il loro effetto sarà quello di impedire qualsiasi disposizione di pagamento nei confronti degli interessati, prima della deliberazione e dell’emanazione del conseguente provvedimento di sospensione.

2) Sospensioni cautelative, ai sensi del Decreto Legislativo 228/2001, articolo 33 (allegato 3 e 4): sono disposte dall’O.P. per uno specifico importo e notificate agli interessati (nei casi al di sopra di 1.000 euro). Il loro effetto sarà pertanto quello di impedire l’effettiva erogazione delle somme sospese, senza impedire una disposizione di pagamento nei confronti degli interessati. Come previsto al comma 2 dell’articolo 33 D.lgs. 228/2001: “I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.” La gestione dell’eventuale garanzia (allegato 6 e 7) prestata ai fini soprarichiamati, viene effettuata dall’Area Esecuzione Pagamenti secondo le modalità previste al punto 5 del manuale operativo di funzionamento dell’ Area stessa. In ordine alla gestione delle garanzie prestate l’Ufficio Registro Debitori verifica la congruità dell’importo della garanzia con l’importo da garantire e in caso di esito positivo ne dà segnalazione all’Area Esecuzione Pagamenti per il prosieguo delle attività di competenza. A seguito della conclusione delle attività di verifica e della registrazione della garanzia da parte dell’Area esecuzione pagamenti, L’Ufficio Registro Debitori procede alla revoca del relativo provvedimento di sospensione (allegato 5).

Permane la possibilità da parte degli Organismi Delegati che provvedono all’avvio del procedimento di recupero di inserire la dicitura: “ contestualmente La informiamo che Le saranno sospese fino alla conclusione del presente procedimento tutte le procedure atte ad autorizzare e/o liquidare contributi comunitari, nazionali relativi ai finanziamenti del Settore Agricolo di competenza di ARPEA fino alla concorrenza dell’importo..... (importo oggetto del recupero) “.

10.1 Accantonamenti

Le sospensioni ex art. 33 D.lgs. 228/2001 (tipo 2) per importo intercettano tutte le disposizioni di pagamento e realizzano un accantonamento delle somme, trasferendole su un apposito capitolo dei Fondi di pertinenza. Tutte le somme accantonate devono essere collegate al beneficiario (CUAA) e al procedimento che le ha erogate (numero domanda), oltre che al provvedimento di sospensione. Nel momento in cui una sospensione ha prodotto un accantonamento parziale, resta attiva per l’importo restante. Nel momento in cui una sospensione ha prodotto un accantonamento totale, non impedisce più l’erogazione di ulteriori pagamenti nei confronti dell’interessato. Quando il procedimento che ha generato la sospensione realizza la fase di accertamento dell’indebito, le somme nel frattempo accantonate vengono destinate all’estinzione del debito oppure vengono materialmente pagate al beneficiario.

11. SANZIONI AMMINISTRATIVE

La Legge Regionale n. 9 del 1° luglio 2011 prevede la competenza delle sanzioni amministrative in capo ad Arpea per quanto riguarda la Legge 898/86.

La D.G.R. 17-6572 del 28/10/2013 ha deliberato l'inizio della competenza sanzionatoria in capo ad Arpea dal 1/1/2014.

11.1 Procedura

l'ufficio di competenza, interno ad Arpea, o esterno (Organismi Delegati o organi inquirenti quali la Guardia di Finanza) redige il verbale di contestazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81.

Quest'ultimo contiene gli elementi per l'avvio del procedimento di recupero dell'indebitato (vedi sezione precedente) nonché gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo e l'importo soggetto a irrogazione della sanzione amministrativa.

La contestazione dell'illecito amministrativo può essere immediata oppure notificata nel termine di 180 giorni ai residenti nel territorio dello Stato e 360 giorni ai residenti all'estero (cioè dal completamento delle indagini amministrative e la rilevazione della violazione).

Avverso tale verbale (interno od esterno ad Arpea) il soggetto potrà presentare, ad Arpea, entro 30 gg dal ricevimento dello stesso, delle controdeduzioni e/o una richiesta di audizione della parte. Arpea a seguito delle valutazioni delle controdeduzioni e/o all'esito dell'audizione della parte, potrà irrogare la sanzione amministrativa o potrà archiviare la posizione sanzionatoria.

La valutazione dell'importo indebitato verrà effettuata da Arpea sulla base del verbale, nonché sulla base della conclusione del procedimento di recupero dell'indebitato che potrà quindi portare ad una correzione / ridefinizione dell'importo debitorio (vedi sezioni precedenti); l'irrogazione della sanzione amministrativa e il recupero dell'indebitato percepimento quindi, sono due procedure separate, con diversa procedura amministrativa, con diverse modalità di recupero, ma comunque connesse tra di loro.

L'irrogazione della sanzione (ordinanza ingiunzione), di massima, avverrà nel momento in cui il debito potrà essere considerato certo, liquido ed esigibile (non più soggetto ad impugnativa) e nel rispetto del termine di decadenza dell'illecito amministrativo (5 anni che decorrono dalla commissione del fatto illecito, ossia dall'incasso dell'indebitato percepimento, cfr. Corte d'appello di Torino n.930 del 11/05/2012, cass. sentenza n. 26847 del 14/12/2011).

il termine di prescrizione può essere interrotto in base all'articolo 2943 c.c. da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quale lo stesso verbale di accertamento).

Emessa l'ordinanza ingiunzione resta sospesa, da parte di Arpea, la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore ad Arpea stessa.

11.2 Il verbale di contestazione a seguito di controllo Arpea – verbale di contestazione

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 898/86 la sanzione amministrativa per il fondo Feaga corrisponde all'importo "indebitamente percepito" dal soggetto che ha conseguito "indebitamente, per sé o per altri,

aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” mediante “l’esposizione di dati o notizie falsi”. Per quanto riguarda il fondo Feasr, per gli stessi soggetti, corrisponde ad una percentuale dell’importo debitamente percepito nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebiti superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebiti superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebiti superiore al 50 per cento di quanto percepito.

Nell’ambito FEAGA e FEASR l’indebiti percepimento può riguardare superfici o capi allevati.

In caso di controllo Arpea l’importo dell’indebiti percepimento ai fini dell’elevazione del verbale di contestazione ex art. 14 della 689/81 viene calcolato sulle superfici e/o sui capi che sono stati oggetto di controllo e per i quali effettivamente il beneficiario ha percepito un contributo. Tale importo rappresenta il valore della sanzione amministrativa che dovrà essere successivamente irrogata al termine delle dovute procedure amministrative (vedi punto precedente – Procedura).

La sanzione amministrativa prescinde dalle logiche di esclusione e di riduzione delle superfici e/o dei capi in caso di dichiarazione eccessiva, applicate ai pagamenti FEAGA sulla base degli art. 58, 60, 65, 66 e s.m.i. del Reg. (CE) 1122/2009.

Esempio 1: intervento 026 – destinazioni produttive ammissibili al titolo III

superficie abbinata a premio in DUP = 10 ha

superficie abbinata a titoli = 10 ha

importo medio titoli = 130 euro

superficie pagata ante controllo in loco = 10 ha

importo erogato ante controllo in loco = 1300 euro

superficie accertata post controllo in loco = 8 ha

in questo caso lo scostamento del gruppo coltura sarà superiore al 20% ($=10-8/8$), pertanto, a livello di domanda occorrerà procedere a un recupero integrale dell’importo erogato, pari a 1300 euro.

La sanzione amministrativa invece, sarà relativa alla sola superficie per la quale è stato effettivamente erogato un pagamento indebito, ossia:

$(10-8)= 2\text{ha}$

Pertanto l’importo della sanzione da inserire nel verbale di contestazione sarà pari a: $(2*130)=260$ euro.

Per indebiti percepimento correlato a misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) la sanzione amministrativa sarà pari all’indebiti percepimento calcolato, cioè **€ 260**.

Se il premio dell'esempio fa riferimento a misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**), la sanzione amministrativa da applicare sarà pari a **€ 0**, in quanto, secondo gli scaglioni previsti dalla Legge 898/86:

Importo debito per scaglione	Aliquota sanzione	Importo sanzione per scaglione
€ 130,00	30%	39,00
€ 130,00	50%	65,00
€ 260,00		€ 104,00

Inferiore alla soglia minima di € 150 sempre prevista nella L. 898/86.

Esempio 2: intervento 026 – destinazioni produttive ammissibili al titolo III

superficie abbinata a premio = 30 ha

importo medio titoli = 130 euro

superficie accertata ante controllo (GIS) = 32 ha

superficie pagata ante controllo in loco = 30 ha

importo erogato ante controllo in loco = 3900 euro

superficie accertata post controllo in loco = 20 ha

in questo caso l'importo indebitamente percepito, sul quale viene determinata la sanzione amministrativa, corrisponde a $(30-20)*130= 1.300$ euro.

Per indebito percepimento correlato a misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (**FEAGA**) la sanzione amministrativa sarà pari all'indebito percepimento calcolato, cioè **€ 1.300**.

Se il premio dell'esempio fa riferimento a misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**), la sanzione amministrativa da applicare è pari a **€ 598,00**, così calcolata:

Importo debito per scaglione	Aliquota sanzione	Importo sanzione per scaglione
€ 390,00	30%	€ 117,00
€ 780,00	50%	€ 390,00
€ 130,00	70%	€ 91,00
€ 1.300,00		€ 598,00

12. ALTRI ORGANISMI PAGATORI

La titolarità e responsabilità per le attività ed azioni connesse al recupero o sospensione di aiuti comunitari sono in capo all' Organismo Pagatore che ha acceso la posizione debitoria o di sospensione nella banca dati debitori. A tal proposito si richiama la nota AGEA prot. n. ACIU.2007.280 del 24 aprile 2007. Le sospensioni cautelari (tipo 2) per importo fanno parte a tutti gli effetti della banca dati debitori. Pertanto esse devono essere rese disponibili da parte del Coordinamento agli Organismi Pagatori, perché qualsiasi disposizione di pagamento sul territorio nazionale realizzi l'accantonamento delle somme sospese. Le informazioni concernenti gli importi accantonati da ciascun Organismo pagatore devono essere acquisite nel SIAN per essere rese disponibili a tutti gli Organismi pagatori.

12.1 Compensazione contributi previdenziali Inps

Qui di seguito vengono riportate le disposizioni emanate da AGEA Coordinamento con la Circolare ACIU.2007.993 e con la circolare ACIU 2009.334 per le attività di competenza degli Organismi Pagatori relative alla compensazione dei contributi previdenziali INPS in sede di pagamento degli aiuti comunitari. L'art. 4 bis della LEGGE 6 aprile 2007 n. 46 prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". A tal fine, i crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'Organismo di coordinamento. Gli Organismi pagatori dovranno effettuare il recupero di tali crediti utilizzando le procedure informatiche attualmente in uso per l'interscambio dati inerenti i debiti e i recuperi interop (Web service). Le somme recuperate dovranno essere accreditate su un apposito conto/corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, istituito dall'INPS, e intestato alla Direzione Generale INPS. Considerato il coinvolgimento nella presente procedura dell'Istituto Previdenziale nazionale sulla base di una norma primaria, si rende necessario il rispetto dei seguenti vincoli e modalità:

Quando viene effettuato il recupero di un credito è necessario che questo sia registrato nel SIAN entro il minimo tempo tecnico necessario.

La registrazione dell'avvenuto recupero nel SIAN costituisce formale notifica nei confronti del creditore; La rimessa al creditore della somma recuperata deve essere effettuata inderogabilmente entro il minimo tempo tecnico necessario e deve rispettare le seguenti modalità:

- a) per ogni gruppo di recuperi effettuati con un decreto di pagamento deve essere effettuata una singola rimessa, indicando il numero e la data del decreto
- b) l'importo della rimessa deve coincidere strettamente con l'importo recuperato tramite il relativo decreto di pagamento.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario ed un debito INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni, e solo successivamente al debito INPS.

12.2 Gestione delle garanzie inter op

La gestione delle garanzie fideiussorie viene svolta dall' Organismo pagatore che ha in carico il procedimento di recupero o sospensione degli aiuti, individuato secondo quanto stabilito dalla citata nota AGEA prot. n. ACIU.2007.280 del 24 aprile 2007, fermo restando che l'escussione di una garanzia può essere effettuata solo dall'Organismo pagatore, eventualmente diverso, in favore del quale la garanzia medesima è stata prestata. In proposito, l'Organismo pagatore che ha in carico il procedimento di recupero comunica all'Organismo pagatore garantito, se diverso, l'impossibilità di procedere a compensazione (ovvero di poter procedere ad una compensazione solo parziale), al fine di avviare le procedure di escussione della garanzia. L'importo recuperato è versato all'Organismo pagatore che ha acceso la posizione debitoria.

All. Ditta
Via
.....

**Provvedimento di Sospensione del pagamento di contributi FEAGA – FEASR
(trascinamento FEOGA, sezione garanzia) – ditta: “.....”.**

Visto:

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prot. n. 0001003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) viene riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” ;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.186 del 20/02/2006 “Applicazione dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/01”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.280 del 24/04/2007 “Recupero crediti per irregolarità e Registro dei debitori”;
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2007.1082 del 24/12/2007 “Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi”;
- Determinazione ARPEA n. 42 del 02/03/2009 di approvazione del “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” ;
- Determinazione ARPEA n. 218 del 23/11/2016 di approvazione delle modifiche del “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite”;

Considerato che con il provvedimento/verbale n°----- del --/--/---- da parte del/la Regione/Provincia/Comunità Montana/Altro Organismo di Controllo è stata comunicata notizia di indebita percezione a carico del bilancio comunitario o nazionale relativa al seguente soggetto: -----

Ritenuto che nella fattispecie sussistano le condizioni previste dall'art.33 del D.lgs n.228/01 il quale prevede che: *"1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.*
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari. (...)".

si dispone

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1. di sospendere tutte le procedure atte ad autorizzare e/o liquidare contributi comunitari, nazionali attinenti a finanziamenti in campo agricolo di competenza di questa Agenzia fino alla concorrenza di € inerenti alla ditta:**
.....
- 2. la comunicazione del presente provvedimento alla ditta:**

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento.

Il Direttore

Alla Ditta

.....

..... - -

**Provvedimento di Revoca sospensione del pagamento di contributi FEAGA – FEASR
(trascinamento FEOGA, sezione garanzia) – ditta: “.....”.**

Visto:

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prot. n. 0001003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) viene riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” ;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.186 del 20/02/2006 “Applicazione dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/01”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.280 del 24/04/2007 “Recupero crediti per irregolarità e Registro dei debitori”;
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2007.1082 del 24/12/2007 “Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi”;
- Determinazione ARPEA n. 42 del 02/03/2009 di approvazione del “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” ;
- Determinazione ARPEA n. 218 del 23/11/2016 di approvazione delle modifiche del “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite”;

Considerato che questa Agenzia con il provvedimento prot. n. del ha disposto la sospensione delle procedure atte ad autorizzare e/o liquidare contributi comunitari, nazionali attinenti a finanziamenti in campo agricolo di competenza della stessa.

Considerato che l'indebito accertato è stato inserito nella Banca Dati Debitori.

dispone

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1. di revocare la sospensione di cui al provvedimento prot. n. del relativa alle procedure di autorizzazione di contributi comunitari, nazionali attinenti a finanziamenti in campo agricolo di competenza di questa Agenzia inerenti alla ditta**
- 2. il prosieguo delle attività di competenza per il recupero dell'indebito.**
- 3. la comunicazione del presente provvedimento alla ditta:**

Il Direttore

Alla Ditta

DELIBAZIONE n..... del/...../....

Il Direttore

VISTO Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, sul finanziamento della politica agricola comune e s. m. e i.;

VISTO Regolamento (UE) n. 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.i.;

VISTO Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;

VISTO Regolamento (UE) n. 2015/1771 della Commissione dell' 8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;

VISTA la circolare 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Europee recante “modalità di comunicazione alla Commissione europea a danno del bilancio comunitario”;

VISTA la circolare AGEA prot. ACIU. 2007. 1082 del 24 dicembre 2007 “ manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi”;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 così come modificata dalla Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 e dalla Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 Aprile 2007 n. 41 – 5776 “ Statuto dell' Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. R. 16/2002 modificato dall'art. 12 della L. R. 35/2006 – approvazione” ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prot. n. 0001003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) viene riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;

VISTA la determinazione ARPEA n. 42 del 02/03/2009 di approvazione del “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” modificato con Determinazione ARPEA n. 218 del 23/11/2016;

VISTA la segnalazione effettuata dall' (specificare l' Organo di controllo) con il rapporto n.del gg/mm/aa notificato ad ARPEA il gg/mm/aa a carico della ditta:.....C.F.;

CONSIDERATA l'astratta valenza probatoria del verbale di accertamento della (indicare ente accertatore) quale atto proveniente da pubblici ufficiali;

CONSIDERATA la sostanziale attendibilità delle contestazioni mosse dai verbalizzanti in quanto fondate su notizie circostanziate di indebite percezioni di contributi comunitari per un importo complessivi di €..... ;

ACCERTATA l'esistenza nel predetto verbale di un concreto fumus boni juris circa la sussistenza dell'irregolarità;

DELIBA

La sussistenza delle condizioni di iscrizione nel registro delle irregolarità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) 1848/2006 ed all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/1971 con relativa comunicazione alla Commissione in conformità a quanto stabilito dallo stesso regolamento e conseguente adozione di provvedimento cautelare di sospensione secondo quanto disposto dall'art. 33 del D.lgs n. 228/01 ed il prosieguo delle procedure di accertamento di cui alla determinazione ARPEA n. 218 del 23/11/2016.

Il Direttore

CARTA INTESTATA

.....

Garanzia n. _____

OGGETTO: Garanzia fideiussoria per importi sottoposti a sospensione dell'erogazione di contributi comunitari.

PREMESSO

- a. Che nei confronti del Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____, C.F./ P.IVA _____ (in seguito denominata "Contraente") con prot. n. del _____ è pervenuta notizia di indebita percezione delle seguenti erogazioni (indicare estremi e importo);
- b. Che, ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.Lgs. n.228 del 18/5/2001, con provvedimento n. xxxxx del xxxxx, sono state sospese tutte le procedure atte ad autorizzare e/o liquidare, a beneficio del succitato produttore, contributi comunitari e nazionali attinenti a finanziamenti in campo agricolo di competenza di questa Agenzia fino alla concorrenza di euro xxxxxxxx;
- c. Che il succitato produttore, ai sensi dell'art.33 comma 2 del D.Lgs. n.228/2001, ha chiesto il riavvio del procedimento di erogazione dietro presentazione di idonea garanzia;
- d. Che, qualora risulti definitivamente accertata l'indebita percezione, l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA) deve procedere al recupero delle somme corrispondenti all'importo non dovuto;

TUTTO CIO' PREMESSO

1. Fidejussore

La Società/Banca _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____, In regola con il disposto della L. 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i. , autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni, così come risultante dall'albo delle imprese dell'IVASS, nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale _____ nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore dell'ARPEA, , dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.

2. Disciplina generale

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 907/2014, dalle norme nazionali, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

3. Durata della garanzia

La garanzia emessa per un periodo definito, ai soli fini del calcolo del premio, si intende automaticamente e tacitamente rinnovata oltre la data indicata sulla medesima fino allo svincolo da parte dell'ARPEA.

L'eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi dello stesso non potranno in nessun caso essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente.

La presente fideiussione/polizza si intende valida anche in assenza di firma per accettazione da parte dell'Ente Garantito

4. Garanzia prestata

Il Fideiussore garantisce all'ARPEA:

- (a) il pagamento delle somme dell'indebito accertato fino all'importo di euro xxxxxx;
- (b) il pagamento degli interessi legali che sono maturati e che matureranno dalla data di erogazione del presunto indebitato fino al giorno in cui sarà restituito all'ARPEA l'indebito accertato.

5. Indebita percezione

L'indebita percezione si intende definitivamente accertata con un provvedimento amministrativo o giudiziario non più soggetto ad impugnazione ordinaria, secondo il dettato dell'art.324 c.p.c., dell'art.648 c.p.p. e delle leggi speciali che regolano la procedura di fronte ad autorità giudiziaria o che regolano la materia dei ricorsi in via amministrativa.

6. Richiesta di pagamento

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare all'ARPEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto dall'ARPEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'ARPEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte del Fideiussore.

Tale pagamento avverrà tramite accredito al conto corrente intestato all'ARPEA le cui coordinate saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all'art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'ARPEA.

9. Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'ARPEA il foro competente è quello di Torino.

_____, lì _____

(IL CONTRAENTE)
In caso di polizza

Banca /LA SOCIETA'

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle condizioni generali:

1. Fidejussore
3. Durata della garanzia
4. Garanzia prestata
6. Richiesta di pagamento
7. Modalità di pagamento
8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

(IL CONTRAENTE)
In caso di polizza

Banca /LA SOCIETA'

Ufficio Contenzioso Comunitario

Torino, li

Alla: (inserire nome e indirizzo
dell'OD o Area Autorizzazione
Pagamenti e Servizio Tecnico)

Oggetto: Richiesta espressa supplemento d'istruttoria e controllo nei confronti della
Ditta:.....CUAA.....

A seguito della Delibazione ARPEA n. xx del xx/xx/20xx, e in conformità a quanto disposto dalla determinazione ARPEA n. xx del xx/xx/20xx di approvazione del “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite”, con la presente nota, si chiede un supplemento d'istruttoria e controllo conseguentemente alla segnalazione effettuata da (specificare l'Organo di controllo) con il rapporto n. xx del xx/xx/20xx nei confronti della ditta indicata in oggetto.

Il supplemento d'istruttoria in argomento, viene chiesto al fine di constatare l'indebito percepimento delle somme erogate, in base ai regolamenti di settore di competenza individuati nel Rapporto sopra richiamato.

Si ricorda inoltre che alla chiusura del verbale relativo al supplemento d'istruttoria, (l'Organismo Delegato / l'Area Autorizzazione Pagamenti – Servizio Tecnico) dovrà inviare all'interessato, la comunicazione di Avvio del Procedimento di decadenza e/o recupero delle somme indebitamente percepite, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Copia del verbale e delle susseguenti comunicazioni dovranno essere trasmesse all'Ufficio Contenzioso Comunitario per il seguito di competenza.

Distinti Saluti.

Ufficio Contenzioso Comunitario
Il Responsabile

Spett.le
ARPEA
Ufficio Contenzioso Comunitario
Via Bogino,23
10123 - Torino

Luogo, li

Oggetto: Piano di rateizzazione proposto per il recupero delle somme indebitamente percepite di cui lettera di diffida ad adempiere nota Arpea prot. n.xx del xx/xx/20xx
CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Io sottoscritto xxxxxxxx, nato/a a..... il __/__/__, C.F....., residente in

Premesso

Che con provvedimento finale di ARPEA, nota prot. n. xxxx del xx/xx/20xx, è stata chiusa la procedura per indebita percezione di € xxxx (di cui € xxx per capitale ed € xxx per interessi) a carico del bilancio comunitario nei confronti dell'Azienda Agricola con sede in (xx), C.F. / P. IVA. di cui sono il legale rappresentante / titolare.

Che ARPEA con lettera di diffida ad adempiere prot. n. xx del xx/xx/20xx ha intimato, in relazione al provvedimento di cui sopra, il pagamento della somma pari ad € xxx (di cui € xxx per capitale ed € xxx per interessi).

Che attualmente ho la possibilità di onorare il debito in oggetto attraverso un piano di rientro come sotto riportato:

- La prima rata pari ad € xxxx verrà da me versata all'ARPEA a mezzo bonifico bancario entro il xx/xx/20xx in contemplazione della presente richiesta di rateizzazione;
- La seconda rata pari ad € xxxx verrà da me versata all'ARPEA a mezzo bonifico bancario entro il xx/xx/20xx in contemplazione della presente richiesta di rateizzazione;

- La n. rata pari ad € xxxx verrà da me versata all'ARPEA a mezzo bonifico bancario entro il xx/xx/20xx in contemplazione della presente richiesta di rateizzazione;
- La rata di saldo pari ad € xxxx + gli interessi di legge verrà da me versata entro e non oltre il xx/xx/20xx.

Ciò premesso lo scrivente s'impegna, per la durata di xx mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente comunicazione a pagare xx rate di € xxx oltre interessi calcolati nell'ultima rata, così come specificato dal piano di rientro sopra indicato.

Lo scrivente prende atto che, nella denegata ipotesi in cui lo stesso non dovesse provvedere al pagamento anche di una sola rata, ARPEA provvederà ad iscriverLo a ruolo presso Equitalia per l'ammontare rimanente del debito oltre agli interessi previsti dalla legge.

Il/La Signor/a xxxxxxxx
In fede

Allegati:

- Ordine di bonifico di € xxxx;
- Documento di identità.

Torino.....

All'Azienda Agricola
.....
Via.....
CAP – Comune (....)
Lettera a mezzo fax al

Oggetto: Piano di rateizzazione proposto dal/dalla Signor/Signora, pagamento della prima rata relativo al recupero delle somme indebitamente percepite di cui lettera di diffida ad adempiere nota Arpea prot. n. del CUAA:

Con la presente si informa che il piano di rateizzazione, formulato con proposta del, dalla Signora/ dal Signor, prot. Arpea n. del, qui sotto riportato:

“.....”

risulta compatibile con il meccanismo 50/50 stabilito dagli articoli 32 e 33 del REG. CE 1290 del 21/06/2005 pertanto è accettabile.

Il pagamento della prima rata pari ad €, avvenuto tramite bonifico bancario in data....., ed ogni singolo successivo pagamento delle rate così come proposto nel piano, verranno utilizzate da ARPEA a titolo di acconto/i sull'importo che la SV deve corrispondere sulla base di quanto riportato nella lettera di diffida ad adempiere nota ARPEA prot. n. del

Nella denegata ipotesi in cui, la SV, non dovesse provvedere al pagamento anche di una sola rata, ARPEA provvederà ad iscriverLa a ruolo presso Equitalia per l'ammontare rimanente del debito oltre agli interessi previsti dalla legge.

Il Direttore